

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 317

27 novembre 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2969/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2970/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2971/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 5
- Regolamento (CEE) n. 2972/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2973/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1636/74 per quanto concerne una deroga transitoria alle nuove condizioni d'imballaggio per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2974/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 721/74 per quanto riguarda la descrizione dei prodotti del settore bovino a norma delle disposizioni nazionali belghe 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 2975/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che fissa per la campagna 1974/1975 il prezzo di riferimento valido per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi simili di agrumi 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 2976/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73 relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 14
- Regolamento (CEE) n. 2977/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 15

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 2978/74 della Commissione, del 26 novembre 1974, che stabilisce le condizioni di vendita del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione e che disciplina l'adeguamento delle restituzioni fissate in anticipo per il latte scremato in polvere non proveniente dalle scorte d'intervento	17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/582/Euratom :

★ Decisione del Consiglio, del 7 novembre 1974, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

74/583/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1974, relativa al controllo dei movimenti di zucchero	21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Procedura aperta	24
----------------------------	----

Procedure ristrette	25
-------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2969/74 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuna degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 novembre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	7,48 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	29,41
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMU e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2970/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1974

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 1. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 novembre 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine⁽¹⁾

(u.c/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Àvena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/74 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 1974
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializza-

zione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 b), paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2497/74⁽⁶⁾, nel caso in cui, al momento dell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si debbano ritenere prezzi di mercato italiani, si deve prendere in considerazione l'incidenza di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 5.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,561	Bordeaux	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Montpellier	1,593	Nantes	1,446
Narbonne	1,617	Bari	1,098
Nîmes	1,583	Cagliari	1,230
Perpignan	1,620	Chieti	1,134
Asti	2,015	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Firenze	1,396	Trapani (Alcamo)	1,194
Lecce	1,661	Treviso	1,651
Pescara	1,396		
Reggio Emilia	1,661		
Treviso	nessuna quotazione ⁽¹⁾		
Verona (per i vini locali)	1,631		
			u.c./hl
R II		A II	
Bari	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	18,03
Barletta	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	22,77
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,775		
R III	u.c./hl	A III	
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	15,82	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione ⁽¹⁾
		La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2972/74 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1974****che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 403/74 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2897/74 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1383/74 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e agli altri zuccheri;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 403/74, modificato, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

(3) GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.

(4) GU n. L 310 del 21. 11. 1974, pag. 15.

(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.

(6) GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 novembre 1974 che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base del prelievo speciale all'esportazione, per l'1 % di contenuto di saccarosio (*)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: ex D. zucchero invertito e altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza (2) inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati	 0,9600 0,9600
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	 0,9600

(*) Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Il grado di purezza degli sciroppi è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1636/74 per quanto concerne una deroga transitoria alle nuove condizioni d'imballaggio per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/74⁽⁴⁾, precisa in allegato le condizioni d'imballaggio cui deve rispondere il prodotto offerto all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1636/74, che determina le nuove condizioni d'imballaggio, fissa all'articolo 2 un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri possono consentire l'utilizzazione degli imballaggi autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo;

considerando che alcune imprese non hanno potuto procurarsi i nuovi imballaggi in quantità sufficiente; che, per non privarle della possibilità di offrire i loro prodotti all'intervento, è d'uopo prorogare sino al 31 dicembre 1974 il periodo transitorio succitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1636/74, la data del «31 ottobre 1974» è modificata in «31 dicembre 1974».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1974, pag. 60.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2974/74 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 1974
che modifica il regolamento (CEE) n. 721/74 per quanto riguarda la descrizione
dei prodotti del settore bovino a norma delle disposizioni nazionali belghe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che le descrizioni dei quarti anteriori e posteriori di bovini secondo le disposizioni nazionali belghe, quali figurano nel regolamento (CEE) n. 721/74 del 29 marzo 1974⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2518/74, che fissa i prezzi d'acquisto per interventi permanenti nel settore delle carni bovine applicabili dal 1° aprile 1974⁽⁴⁾, non corrispondono più alle presentazioni quali risultano dalle normali operazioni di taglio nel Belgio; che occorre pertanto adattare le relative descrizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 721/74, la sezione « Belgio » è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 1° 4. 1974, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

BELGIO	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Bœufs 55 %	164,000	178,000
Génisses 55 %	160,000	174,000
Taureaux 55 %	162,000	176,000
Vaches 55 %	144,000	158,000
— <i>Quarti anteriori, taglio diritto a 8 costole, provenienti dai:</i>		
Bœufs 55 %	124,000	134,000
Génisses 55 %	120,000	130,000
Taureaux 55 %	122,000	132,000
Vaches 55 %	108,000	118,000
— <i>Quarti posteriori, taglio diritto a 5 costole, provenienti dai:</i>		
Bœufs 55 %	196,000	214,000
Génisses 55 %	192,000	210,000
Taureaux 55 %	194,000	212,000
Vaches 55 %	172,000	190,000

REGOLAMENTO (CEE) N. 2975/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1974

che fissa per la campagna 1974/1975 il prezzo di riferimento valido per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi simili di agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di mandarini, è necessario fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento valido anche per i satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi simili di agrumi;

considerando che la commercializzazione dei mandarini raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di novembre al mese di marzo dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nel mese di marzo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che è pertanto opportuno non tener conto di tale mese e fissare il prezzo di riferimento a partire dal 1° novembre e fino al 28 febbraio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento per mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi simili di agrumi sono fissati sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, prendendo in considerazione l'andamento medio dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la

soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo deve essere calcolata escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che soltanto i mandarini importati dai paesi terzi sono direttamente comparabili, quanto alla loro valutazione commerciale, ai prodotti comunitari e che occorre pertanto fissare, per le altre varietà ed ibridi, un coefficiente da determinare in funzione dei rispettivi valori commerciali e da applicare, per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi di tali prodotti importati dai paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1974/1975, il prezzo di riferimento valido per mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi simili di agrumi, freschi (sotto voce ex 08.02 B della tariffa doganale comune), espresso in unità di conto per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

dal 1° novembre al 28 febbraio: 19,74.

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

esclusi i mandarini, si applica, dopo detrazione dei dazi doganali, un coefficiente di :

- 0,75 per le clementine (escluse le monreals)
- 1,00 per le monreals, satsuma, tangerini e altri ibridi simili di agrumi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/74 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1974****che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73 relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2500/73 della Commissione, del 13 settembre 1973, relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2472/74⁽⁴⁾, prevede per taluni prodotti lattiero-caseari la possibilità di prorogare la durata di validità del titolo di esportazione fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo, se l'interessato si è impegnato contrattualmente ad esportare per un periodo eccedente la durata di validità normale del titolo rilasciato; che, per quanto riguarda il latte scremato in polvere, occorre estendere il periodo di proroga per tener conto dei termini di consegna prolungati esistenti in taluni casi per tale

prodotto; che occorre pertanto modificare corrispondentemente l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2500/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna «periodo di proroga» di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2500/73, relativo alla sottovoce 04.02 A II b), i termini «fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «fino alla scadenza dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 e fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo per gli altri prodotti».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 258 del 14. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 63.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2977/74 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2968/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 novembre 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	97,00 81,00 (1) 97,00 81,00 (1)

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1974

che stabilisce le condizioni di vendita del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione e che disciplina l'adeguamento delle restituzioni fissate in anticipo per il latte scremato in polvere non proveniente dalle scorte d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 28,

considerando che la Comunità dispone attualmente di cospicui quantitativi di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico; che è opportuno adottare misure di vendita, sempreché esistano possibilità di collocamento del prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2609/74 della Commissione, del 14 ottobre 1974, relativo alla vendita di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione⁽³⁾, ha permesso agli operatori della Comunità, nel mese di ottobre 1974, di rifornirsi in latte scremato in polvere presso gli organismi d'intervento a fini d'esportazione in base a contratti a lungo termine; che la situazione sul mercato mondiale è rimasta sostanzialmente immutata e che pertanto tale azione può continuare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni del regolamento succitato devono essere ritoccate, soprattutto per quanto concerne il prezzo di vendita, i termini di pagamento e di presa in consegna, nonché la fissazione anticipata della restituzione;

considerando che il presente regolamento fornisce una certa garanzia di prezzo agli operatori che si approvvigionano presso gli organismi d'intervento, garanzia che può estendersi anche oltre la data di un'eventuale modifica del prezzo d'intervento; che occorre pertanto studiare la possibilità di offrire una certa garanzia per quanto concerne le condizioni d'esportazione anche agli esportatori di latte scremato in polvere che si approvvigionano sul mercato; che l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁵⁾, contempla la possibilità di adeguare, in caso di modifica dei prezzi d'intervento, le restituzioni fissate in anticipo; che è opportuno prescrivere il ricorso a tale facoltà, visto che la situazione attuale del mercato consente di farlo;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento vendono, secondo le modalità sotto enunciate, latte scremato in polvere acquistato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68, immagazzinato dopo il 31 marzo 1974 e anteriormente al 1° settembre 1974.
2. Tuttavia, un organismo d'intervento può vendere, in totale, soltanto un quantitativo non superiore al 50 % della quantità di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1, da esso detenuta alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il contratto di vendita deve essere concluso entro e non oltre il 31 dicembre 1974.

Articolo 2

1. Il latte scremato in polvere à venduto:
 - a) franco deposito ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento interessato all'atto della conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 1,5 u.c./100 kg;
 - b) per partite di 5 000 tonnellate e più;
 - c) agli acquirenti che:
 - possono comprovare l'esistenza di un contratto concluso a decorrere dal 7 ottobre 1974, secondo il quale si siano impegnati a fornire ad un paese terzo ivi indicato un quantitativo di almeno 5 000 tonnellate di latte scremato in

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 278 del 15. 10. 1974, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

- polvere durante un periodo di consegna superiore a 5 mesi,
- possono dimostrare di aver presentato domanda di titolo d'esportazione in base a fissazione anticipata della restituzione, per un periodo di validità di 8 mesi, per il paese di destinazione risultante dal contratto di cui al primo trattino e per il quantitativo di latte scremato in polvere richiesto,
 - si impegnano ad esportare il quantitativo di latte scremato in polvere acquistato, in base al titolo d'esportazione succitato e nei limiti del contratto di cui al primo trattino;
- d) in imballaggi recanti una o più delle diciture seguenti, in lettere di almeno 2 cm di altezza:
- « Lait écrémé en poudre destiné à l'exportation conformément au règlement (CEE) n° 2978/74 »,
 - « Magermilchpulver für die Ausfuhr gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2978/74 »,
 - « Latte scremato in polvere destinato all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 2978/74 »,
 - « Magere-melkpoeder bestend voor uitvoer, volgens Verordening (EEG) nr. 2978/74 »,
 - « Skimmed-milk powder destined for exportation conforming with Regulation (EEC) No 2978/74 »,
 - « Skummetmælkpulver bestemt for udførsel i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2978/74 ».

2. L'organismo d'intervento vende il latte scremato in polvere solo se, al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita, è costituita una cauzione pari a 10 u.c./100 kg.

La cauzione è costituita, a scelta dello Stato membro, sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o di garanzia conforme ai criteri stabiliti dello Stato interessato.

Articolo 3

1. L'acquirente prende in consegna il latte scremato in polvere entro i termini sottoindicati, calcolati a partire dalla fine del mese di conclusione del contratto di vendita:

- a) la metà del quantitativo acquistato, entro un termine massimo di 3 mesi;
- b) l'altra metà, entro un termine massimo di 6 mesi.

La presa in consegna di ogni metà può essere frazionata, fatti salvi i termini sopra precisati.

2. Salvo casi di forza maggiore, l'acquirente, se non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro i termini di cui al paragrafo 1, rimborsa le spese d'ammasso che l'organismo d'intervento ha sostenuto, per i quantitativi restanti, tra il giorno di conclusione

del contratto di vendita e il giorno di presa in consegna. Tali spese sono calcolate forfettariamente in ragione di 0,029 u.c./100 kg per giorno di ammasso.

3. Prima di ogni presa in consegna, l'acquirente:

- a) paga all'organismo d'intervento il quantitativo corrispondente,
- b) gli rimborsa, se del caso, le spese d'ammasso ai sensi del paragrafo 2.

4. Dopo che le condizioni di cui al paragrafo 3 risultino soddisfatte, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

- a) il quantitativo per il quale dette condizioni sono soddisfatte;
- b) il deposito e i depositi in cui il quantitativo in questione è immagazzinato;
- c) le date limite di presa in consegna ai sensi dei paragrafi 1 e 6;
- d) se del caso, la data entro la quale le spese d'ammasso di cui al paragrafo 2 sono state rimborsate per il quantitativo in questione.

5. Se all'atto della presa in consegna il latte scremato in polvere acquistato è rimasto in deposito per un periodo superiore a sei mesi, l'organismo d'intervento, su richiesta dell'acquirente, può sostituire il quantitativo non ancora preso in consegna con un quantitativo identico immagazzinato da meno di sei mesi.

6. Salvo casi di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro un termine di otto mesi, calcolato a partire dalla fine del mese di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento, il contratto di vendita viene rescisso per i quantitativi restanti.

7. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento interessato stabilisce le misure che giudica necessarie, vista la circostanza addotta.

Se un organismo d'intervento riconosce tale circostanza come caso di forza maggiore, lo Stato membro cui esso appartiene ne dà comunicazione immediata alla Commissione, la quale ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Dal momento della sua uscita dal deposito fino alla sua uscita dal territorio geografico della Comunità, il latte scremato in polvere è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

2. Le formalità doganali di esportazione devono essere espletate nello Stato membro venditore.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene incamerata per i quantitativi per i quali il

contratto di vendita venga rescisso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6.

Inoltre, salvo casi di forza maggiore, essa viene svincolata soltanto per i quantitativi per i quali l'acquirente fornisca la prova che il latte scremato in polvere è stato esportato secondo le modalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino.

2. Tale prova è costituita :

a) quando l'uscita dal territorio geografico della Comunità ha luogo nel territorio dello Stato membro venditore, da un documento doganale comprovante l'uscita a recante la precisazione che si tratta di un'esportazione conforme al presente regolamento ;

oppure

quando l'uscita dal territorio geografico della Comunità si effettua nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

Sull'esemplare di controllo si devono compilare le caselle 101, 103 e 104. La casella n. 104 viene compilata cancellando le diciture superflue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1041/67/CEE si applicano per quanto di ragione ;

b) dai documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE, comprovanti che i quantitativi in causa sono stati effettivamente importati nel paese terzo di cui trattasi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Articolo 6

In caso di modifica per la campagna lattiera 1975/76 del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, le restituzioni fissate in anticipo anteriormente al 1° gennaio 1975 per un periodo superiore a 60 giorni per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune verranno adeguate in conformità.

Tuttavia, le restituzioni fissate in anticipo conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, o per le esportazioni nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2609/74, non subiranno alcun adeguamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 876/68.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere per i quali l'organismo d'intervento ha concluso un contratto di vendita in virtù del presente regolamento, precisando per ogni quantitativo il paese di destinazione ed il periodo di consegna quali risultano dal contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1974

relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(74/582/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti gli statuti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom⁽¹⁾, modificati dalla decisione del Consiglio dell'8 marzo 1973⁽²⁾, in particolare l'articolo X, di questi statuti,

vista la decisione del Consiglio, del 6 novembre 1973, relativa alla designazione dei membri che rappresentano la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito al comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. J.K.L. Thompson e che il governo britannico ha proposto di sostituirlo con il signor W.C.F. Butler,

DECIDE :

Articolo 1

Il sig. W.C.F. Butler è nominato membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione del sig. J.K.L. Thompson, dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo e cioè sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Tale nomina ha effetto alla data in cui il Consiglio ne riceve l'accettazione da parte dell'interessato.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. JARROT

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 1974
relativa al controllo dei movimenti di zucchero

(74/583/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'attuale situazione del mercato dello zucchero rende necessario applicare un meccanismo di controllo severo e regolare di tutti i movimenti di zucchero,

DECIDE:

Articolo unico

Tutte le informazioni utili sulle quantità di zucchero impegnate per contratto, sul volume delle vendite e degli acquisti, sulla provenienza e la destinazione presunte dello zucchero oggetto di tutte queste operazioni sono fornite ogni settimana dagli Stati membri alla Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

(1) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Landbauamt Augsburg — Bauleitung Universität, D-89 Augsburg 22, Peter-Henlein-Straße 3
2. Gara pubblica d'appalto.
3. a) Augsburg.
b) Installazione di cantiere; lavori in terra, in muratura, il calcestruzzo, in cemento armato, elementi prefabbricati in cemento armato, lavori di canalizzazione, di impermeabilizzazione, impianto parafulmine, copertura del tetto e posa sul tetto di tubazioni per l'educazione dell'acqua piovana.
Per la costruzione della facoltà di filosofia I-IV e teologia cattolica.
105 000 m³ di cubatura;
13 500 m² di superficie utile.
c) Non è prevista la ripartizione in lotti
d)
4. Inizio dei lavori: marzo 1975.
Fine: aprile 1976.
Consegna dell'edificio all'usufruttuario: agosto 1976.
5. a) Cfr. punto 1.
b) Dal 9 dicembre 1974 al 20 dicembre 1974, ore 15.
c) La documentazione può essere richiesta previo rimborso spese di 150 DM.
Modalità di pagamento: in contanti, vaglia postale, assegno a favore di: per l'indirizzo vedasi n. 1.
L'importo non sarà rimborsato.
6. a) 23 gennaio 1975, ore 13,30.
b) Landbauamt Augsburg, D-89 Augsburg. Burgkmairstraße 12, Zimmer Nr. 18.
- c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
b) 23 gennaio 1975 ore 13,30; Landbauamt Augsburg, Burgkmairstraße 12.
- 8.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili — Parte B (VOB/B)
- 10.
11. Alla gara saranno ammessi solo candidati che nell'ultimo triennio, abbiano eseguito lavori per entità e caratteristiche tecniche analoghi a quelli da appaltare.
All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— fatturato relativo ad opere edili negli ultimi tre esercizi;
— prestazioni edili analoghe a quelle da appaltare eseguite negli ultimi tre esercizi, con indicazione del committente, del tipo e dei termini di esecuzione;
— attrezzatura tecnica disponibile.
12. Mercoledì, 21 marzo 1975.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A l'appalto verrà aggiudicato all'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico. Ulteriori criteri per l'aggiudicazione sono indicati nell'invito a presentare l'offerta.
- 14.
15. 18 novembre 1974.

Procedura ristretta

1. Departement de la Gironde préfecture de la Gironde
Rue esprit des Lois, F-33077 Bordeaux - Cedex. c) Lingua francese.
 2. Bando di gara ristretta con pubblicità preventiva. 7. 20 dicembre 1974.
 3. a) Rinnovamento del municipio di Bordeaux.
b) Nuova prefettura della Gironda.
Il presente bando di gara ha per oggetto i lavori di fondazioni profonde, iniezioni, di completamento dei lavori di sterro necessari per la costruzione di 40 000 m² di nuovi locali.
c) Lotto n. 1 : lavori di sterro, iniezioni, completamento, fondazioni ; altri lotti : bando di gara separato.
d) 8. — Qualifica : o, p, q, c, b, 1356-2, 1357-1, 1357-3, t p 212, (accompagnati da fac-simile dei documenti di qualifica),
— referenze tecniche e lavori edili eseguiti nell'ultimo triennio (dal 1972 al 1974),
— certificati di capacità
— cifra d'affari per gli anni 1972-1973.
 4. 6 mesi. 9. Secondo l'articolo 300 del codice per gli appalti pubblici.
 5. È richiesto un mandatario comune. 10. Ammontare approssimativo dei lavori, incluse tutte le tasse : circa 10 milioni di F.
 6. a) 1 dicembre 1974.
b) Prefecture de la Gironde 3ème direction — 2ème bureau Rue esprit des Lois F-33077 Bordeaux-Cedex. 11. 19 novembre 1974.
-

Procedura ristretta

1. Department of Health and Social Services, works unit, Stoney road Dundonald, Belfast bt16 ous, Northern Ireland.
 2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da concorrenti selezionati, soggetta alla concessione degli aiuti per lo sviluppo economico dell'Irlanda del Nord.
 3. a) Terreno dell'ospedale di Carrickfergus a circa 11 miglia da Belfast.
b) Costruzione e finitura di un centro di cura, con relativi lavori esterni comprendenti: posti macchina, viali e rampe d'accesso.
Il centro di cura, collegato all'edificio dell'ospedale esistente, sarà in parte ad un piano e in parte a due piani con struttura in elementi portanti e coprirà una superficie di circa 2 000 m².
c) Saranno designati subappaltatori per gli impianti meccanici ed elettrici. Costo presuntivo: Lire sterline 450 000.
d)
 4. L'edificio completato e i lavori esterni debbono essere consegnati entro 88 settimane dalla data di apertura del cantiere che sarà notificata dall'architetto responsabile.
 5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
 6. a) 31 dicembre 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
 7. Approssimativamente il 3 marzo 1975.
 8. Certificato d'iscrizione all'albo professionale o, per le imprese inglesi e irlandesi, al Companies Register di Gran Bretagna o d'Irlanda.
Bilancio degli ultimi tre esercizi con specificazione del fatturato riguardante lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile.
- Specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito.
- Elenco dei progetti per un importo superiore ad 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera.
- Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.
- Fatta salva l'osservanza di quanto disposto dalla legge del 1974 sulla tutela del lavoro (Guarding of Employment Act) per l'Irlanda del Nord, l'aggiudicatario potrà assumere personale delle seguenti categorie, senza dover ricorrere agli uffici di collocamento:
- personale con funzioni ispettive e di controllo;
 - manodopera che si trovi già alle proprie dipendenze in base ad un rapporto costante o saltuario d'impiego;
 - altra manodopera richiesta per coprire posti in organico per i quali il competente ufficio di collocamento non provveda — entro un limite di tempo ragionevole dalla data di ricevimento della relativa richiesta — a fornire personale che, a giudizio dell'appaltatore, sia in possesso dei requisiti necessari.
9. Particolari circa gli aiuti per lo sviluppo dell'Irlanda del Nord saranno indicati nei documenti relativi all'offerta.
 10. Il contratto sarà basato sulla « Standard Form of Building Contract » edizione 1963 ad uso delle autorità locali (revisione luglio 1973) pubblicata dalla « Royal Institute of British Architects Publications » su specificazioni tecniche, disegni ed elenchi di materiali. Il concorrente è vincolato alla sua offerta per otto settimane. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti e ai materiali consegnati in cantiere.
 11. 20 novembre 1974.

Procedura ristretta (1)

1. Essex and Kent County Councils, c/o The Clerk of the Committee, Dartford Tunnel Joint Committee, County Hall, Maidstone, Kent, England, United Kingdom.
 2. Restricted procedure on the basis of lowest acceptable offer in competition among selected tenderers.
 3. a) Second Dartford Tunnel, South Orbital Way, Dartford, Kent, England, United Kingdom.
b) The work comprises the procurement and installation of materials and equipment for the electrical works to serve the Second Dartford Vehicular Tunnel.
c) A single comprehensive contract covering all aspects of the works will be awarded.
 4. Project completion date 2 January 1977.
 5. The specific legal form is based on the model form of general conditions of contract, 1966 edition, including January 1971 and April 1972 amendments, recommended by the IMechE and the IEE.
 6. a) 4 December 1974.
b) Mott Hay & Anderson, St Anne House, 20/26 Wellesley Road, Croydon CR9 2UL, England, United Kingdom.
c) English.
 7. 1 January 1975.
 8. The contractor's financial and technical capability to be such as to enable a project of a similar nature to that described under 3 a) and b) above (viz. electrical works to a value of £ 1 million associated with a major vehicular tunnel) to be undertaken and satisfactorily completed. Banker's statements together with a certified list of works carried out over the past five years to be provided.
 9. As in item 2 above.
 - 10.
 11. 22 November 1974.
-

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

AVVISO AGLI ABBONATI
DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1974.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo dell'abbonamento annuale 1975 è stato fissato a Lit. 31 250 (FB 2 500).